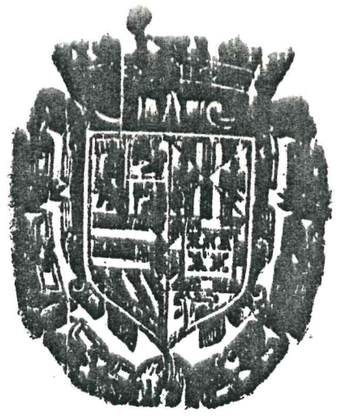

FEVDI DA VENDERE

ESsendo d'ordine dell'Ill. Magistrato delle Reg. Duc. Entrate Straordinarie, e beni Patrimoniali dello Stato di Milano, per essecutione ancora de comandi del Sig. Contestabile di Castiglia già Gouernatore di questo stato di Milano, con promessa di riportarne la ratificatione da S.M. state esposte cedole generali, per infeudare tutti li luoghi, e Terre dello Stato di Milano, quali non sono ancora state infeudate, eccettuate però le Città, ciò con titoli, di Conte, Marchese, ò Barone, & anco senza titoli, come meglio piacerà alli oblatori, & quelli liberamente vendere, per il prezzo, patti, & conditioni da conuenirsi con che vorrà comprare, se bene anco fossero persone Forastiere, & femine, con le future loro successioni in descendenti maschi, legitimi, & di legitimo matrimonio, con ordine di primogenitura, con la riserua dell'arto, & supremo Dominio della Maestà del Rè Nostro Signore, & maggior Magistrato, in tutto, & per tutto, alla forma delle N.C. & ordini in questa materia fatti, & dati, & conforme, al solito in simili vendite osseruarsi.

Et essendo in tal conformità stato abboccato il Feudo delle infrascritte Terre, & luoghi, con loro Territorij, Ville, Cassine adiacenti, & ogni sua giurisdittione, con le rendite Camerali, numero de focolari, & ogni altre Regalie, che risultaranno dalle informationi, che in fatto si doueranno pigliare, & ciò per il prezzo & a ragione de lire cinquanta cinque Imper. di moneta corrente, per ogni fuocho di dette infrascritte Terre, suo Territorio, & come sopra & di lire cento di capitale di moneta come sopra per ogni lire di rendita, canata, ò entrata Camerale ogn'anno, & come constarà dalle informationi, & con i patti, & conditioni contenute nell'obligatione sopra di ciò fattasi, & decreti di accettatione, come nelli atti del sottosignato Notaro Camerale, della quale si offerisce copia à chi lo desidera.

Perciò, in nome del prefato Ill. Magistrato, si dà notitia a qualsiuoglia persona come sopra, la quale aspiri alla compra del Feudo di dette infrascritte Terre, suoi Territorij, & come sopra, & vogli far miglior oblatione, compaia auanti d'esso Magistrato nel termine de giorni vinti prossimi auenire, dal giorno dell'affissione delle presenti, a farla, nelle mani di detto infrascritto Notaro Camerale, essendo honesta, si accettarà, se così piacerà al prefato Illustriss. Magistrato.

Certificando ogn'vno, che passato detto termine si principieranno gl'incanti per la vendita de detti infrascritti Feudi al luogo solito, & publico della Ferrata alla Piazza de Mercanti di questa Città, li quali perseueraranno per trè giorni giuridici, il primo de quali si cominciarà nel giorno di Lunedì chi sarà alli 14 del mese di Marzo prossimo la mattina, all'hora solita, & l'vltimo, che sarà il giorno di Mercordì alli Sedeci del mese sud.o di Marzo parimente la mattina all'hora solita, si verrà alla deliberatione de detti infrascritti Feudi, a chi hauerà fatto miglior oblatione, ouero anco si prorogarà, conforme parerà più espediente al pref. Ill. Magistrato, & si darà parte a S.E. di tal deliberatione, quale ne tiene la facoltà generale da S.M. già rimessa dal detto Sig. Contestabile al detto Magistrato substituendolo con la medema facoltà per le vendite de feudi solamente.

Dat. in Milano il dì 10 Febraro 1650.

Le Terre, che si vogliono infeudare, & vendere, con ogni suoi Territorij, Ville, Cassine, Rendite, & Regalie come sopra, & che sono state abboccate come sopra, sono le infrascritte, cioè

Gorla Magg.re
Gorla Minore
Prospiano, et
Solbiate

tutte nella Pieue d'Olgiate Olona Duc.o di Milano

Il Presidente, e Maestri delle Reg Duc Entrate Straordinarie, e beni patrimoniali dello Stato di Milano.